



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI

IL CONCORDATO PREVENTIVO E IL CONCORDATO INCIDENTALE

LA TRANSAZIONE FISCALE FRA LA FORMAZIONE DELLE CLASSI, LE REGOLE DISTRIBUTIVE E IL VALORE RISERVATO AI SOCI NEL CCII

Pisa – 12 dicembre 2022

Dott. Alberto Lang



LA TRANSAZIONE FISCALE

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NELLA L.F.

- Art. 160, co.2
- Art. 180, co. 4 u.p.
- Art. 182 – *bis* u.p.
- **Art. 182 - *ter***
- Art. 186- *bis*

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO NEL C.C.I.I.

- Art. 84
- Art. 85
- **Art. 88**
- Art. 109
- Art.112
- Art.120 - *quater*
- **Art. 63**



REGIO DECRETO 16/03/1942 N. 267 ART. 182-TER TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. **Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.**
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. **Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172.** In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
5. **Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.** La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. **Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.** L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, **entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.**



REGIO DECRETO 16/03/1942 N. 267 ART. 180 E ART. 182 BIS

Regio decreto 16/03/1942, n. 267 Art. 180 Giudizio di omologazione, co. 4 ultimo periodo

Il tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando**, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, **la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (1)**

Regio decreto 16/03/1942, n. 267 Art. 182- bis Accordi di ristrutturazione dei debiti, co. 4 ultimo periodo

Il tribunale omologa l'accordo **anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando**, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, **la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento. (2)

Regio decreto 16/03/1942, n. 267 Art. 160 Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, co. 2

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 , terzo comma, lettera d) (3) Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (4)

(1) Vedi ora art. 88, co. 2- bis

(2) Vedi ora art. 63, c. 2-bis

(3) Vedi ora art. 84, co. 5, CCII

(4) Vedi ora art. 85, co. 4, CCI

ALCUNI RECENTI APPRODI DELLA CASSAZIONE

Cassaz.16.10.2020 n. 22456 ha affermato che il principio dell'indisponibilità della pretesa erariale è *“privo di ‘copertura’ costituzionale; sicché, assumendo rilievo nella misura in cui la legge non vi deroghi, non può trovare applicazione in ambito concorsuale. Nella materia concordataria, la deviazione alla regola dell'indisponibilità va identificata nell'art. 184 l.f., comma 1, che stabilisce che, una volta omologato, il concordato spiega effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori, senza che sia dato ravvisare alcuna esenzione in favore del Fisco, nonché nell'art. 160, comma 2, che prevede la possibilità del pagamento in percentuale dei creditori privilegiati - fra i quali rientra anche l'Erario - a condizione di non sovvertire l'ordine delle cause legittime di prelazione: come si evince dalle citate disposizioni, oltre che dallo stesso art. 182-ter, il legislatore non ha previsto un trattamento preferenziale ed esente dalla regola della par condicio per i crediti tributari, unico limite invalicabile essendo il rispetto del grado di privilegio che ad essi compete, ovvero il rispetto del principio di omogeneità di posizione giuridica e di interesse economico con le altre categorie di creditori”*.

Cassaz.Sez. U.U. con Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504, ha confermato che *“una qualche non affatto irrilevante portata sistematica in relazione al principio, illo tempore quasi un ‘dogma’, della indisponibilità del credito tributario”, fosse da attribuire già alla “transazione sui ruoli”, che però era rimasta “confinata nell'ambito dell'esecuzione esattoriale e quindi nell'ambito tributario, senza alcun riferimento diretto alle coeve esecuzioni concorsuali ordinarie”. Con la transazione fiscale, invece, si è palesata una “radicale deroga al detto principio di indisponibilità dei crediti tributari”, prevedendosi testualmente per la prima volta “la possibilità di un accordo tra ente impositore e contribuente insolvente sul pagamento parziale non soddisfattivo ovvero sul dilazionamento del pagamento dei debiti tributari di quest'ultimo, ancorché non ancora cristallizzati da iscrizioni a ruolo a titolo definitivo ed anzi nemmeno ancora iscritti a ruolo”.....Infatti dalle norme “si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti.”*

Cassaz. con Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17155, ha confermato la natura speciale delle disposizioni di cui all'art. 182-ter **espressamente riconosciuto l'applicazione della regola della priorità relativa per la transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo**, in deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 160, comma 2, l.f., invece informata alla regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo patrimoniale.

DEBITI ASSOGGETTABILI ALLA TRANSAZIONE FISCALE

Tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e i relativi accessori ⁽¹⁾

Ancorché non siano assoggettabili alla disciplina prevista dall'art 182-ter (ora dagli artt. 63 e 88 del CCII) i tributi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma, con particolare riferimento ai tributi locali, la normativa non ne impedisce la falcidia secondo le regole ordinarie, anche nel caso in cui l'ente locale non ne abbia affidato la gestione alle agenzie fiscali. A tale proposito, invocando i principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della P.A.), sono interessanti i pareri espressi dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti della Toscana (del. n. 4/2021 Par del 21.6.2021) e Umbria (del. 64/2022 PAR del 13.7.2022) che hanno riconosciuto che i tributi locali possono essere oggetto di accordo transattivo laddove ne sia dimostrata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

(1) Si veda anche il Documento CNDCEC – FNC «L'ambito applicativo della nuova transazione fiscale» 4.5.2018 e «Il trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti» 20.2.2019

APPLICABILITA' DELLA TRANSAZIONE FISCALE AGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Problema con riferimento al trattamento dei creditori estranei nell'accordo di ristrutturazione.

L'Agenzia delle Entrate (Circ. 16/2018) aveva sostenuto che si applicava anche agli accordi di ristrutturazione il primo comma dell'art. 182-ter nella parte in cui disponeva che *"Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie."*

Questa interpretazione escludeva la compatibilità della transazione fiscale in presenza di creditori estranei da soddisfare nel termine di 120 giorni dall'omologa. Di recente è stata motivata anche dal Tribunale di Trani (21.12.2021) sul presupposto che si dovessero applicare i criteri della ristrutturazione trasversale di cui alla Direttiva UE 1023/2019 che non consentono un tale pregiudizio per i creditori di rango poziore. La tesi è stata criticata in dottrina (cfr. G. Andreani e A.Tubelli: La transazione fiscale dopo il Codice della crisi e la Direttiva Insolvency negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ne Il Fallimentarista 14 luglio 2022) sul presupposto che agli accordi non si applicano le regole della ristrutturazione trasversale e comunque l'art. 11, co. 2 della Direttiva Insolvency contiene una deroga al principio generale.

E' poi interessante il precedente del **Tribunale di Milano (Sez. II 3.8.2021)** che ha omologato l'A.D.R. con transazione fiscale stabilendo che *"Il principio affermato dal citato art. 182-ter è quello per cui, in presenza della convenienza della proposta per il Fisco, quest'ultimo è tenuto ad approvarla, alla luce della ratio di tale norma e del principio del buon andamento della Pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 Cost., disponendo l'amministrazione finanziaria, in tale ambito, di una discrezionalità per così dire "vincolata" al maggior soddisfacimento e convenienza tra i due termini di comparazione."* Lo stesso Tribunale (Decr. 5.11.2011) aveva già sostenuto che le regole della transazione fiscale dettate in tema di rispetto della graduazione dei crediti non si applicano negli A.D.R. *«Dette regole sono, difatti, destinate ad operare laddove si prospetti (come nel concordato preventivo) una graduazione dei creditori ma non anche laddove il credito (ancorché fiscale) non sia oggetto di transazione (e in questo caso andrebbe pagato integralmente quale creditore estraneo, senza graduazione), ovvero si stato compromesso in una transazione fiscale accettata.»*

Adesso va notato che l'art. 63 del CCII non contiene alcun riferimento al confronto fra il trattamento offerto ai creditori erariali e quello offerto ai creditori di rango inferiore e la causa che secondo l'interpretazione dell'A.d.E. rendeva sostanzialmente inapplicabile la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione parrebbe così rimossa (1)

(1) Così anche R.Pellizzari, M.Esposito e A.Gobbo : *Principali aspetti fiscali degli istituti del nuovo codice della crisi e la transazione fiscale. In Il Codice della crisi dopo il d.lgs 17 giugno 2022, n. 83 a cura di S.Sanzo – Zanichelli 2022*

ALCUNI PRECEDENTI DI MERITO A PROPOSITO DELLA TRANSAZIONE FISCALE ED OSSERVAZIONI CHE NE POSSONO DISCENDERE

TRIBUNALE DI NAPOLI (DECR. 437/2021 DEL 9 APRILE 2021)

Crediti previdenziali e crediti fiscali degradati devono essere inserite in classi distinte

TRIBUNALE DI VENEZIA (DECR. 88/2021 DEL 22 SETTEMBRE 2021) E TRIBUNALE DI TERAMO (DECR. DEL 19.4.2021)

La regola da applicare nella transazione fiscale è quella della **RPR** che non contrasta con la Direttiva Insolvency sulle ristrutturazioni trasversali a mente dell'art. 10, par. 3 e dell'art. 11, par. 1 lett. a) e con il considerando 55 della direttiva medesima. Perciò *“il piano può essere omologato e può diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se soddisfa, tra l'altro, la condizione per cui **“assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori (art. 11, par.1 lett c) Dir. 1023/2019)”**”*

TRIBUNALE DI CATANIA (DECR. DEL 31 MARZO 2022 - ADR)

*“La scelta operata dal legislatore.....è chiara nell'avere attribuito al potere giurisdizionale – piuttosto che all'amministrazione dello Stato – la valutazione circa la convenienza economica dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione rispetto alla alternativa fallimentare.....Tale scelta, è stato osservato limitatamente alla parte pubblica, trova addentellati costituzionali nei **principi costituzionali dell'art. 97 Cost. di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche nel principio di economicità posto dall'art. 81 Cost. la cui valutazione, per la parte pubblica, è rimessa allo stesso potere che dovrebbe controllare la gestione dell'eventuale alternativa liquidatoria.**”*

TRIBUNALE DI UDINE (DECR. DEL 20 MAGGIO 2021 – ADR)

Poiché (Cassaz. n. 1096/2019) *“in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti il sindacato del tribunale.....comporta anche una verifica di legittimità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e di ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge”* **non è possibile omologare un ADR che non preveda l'integrale pagamento dei crediti fiscali e previdenziali estranei all'accordo entro 120 dall'omologa se la rateizzazione ex art. 3-bis D.lgs 462/1997 dei suddetti crediti (scaduti) non ha ancora avuto luogo.**



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

ALCUNI PRECEDENTI DI MERITO A PROPOSITO DELLA TRANSAZIONE FISCALE ED OSSERVAZIONI CHE NE POSSONO DISCENDERE

TRIBUNALE DI BERGAMO (DECR. DEL 17 AGOSTO 2022)

Il precedente è interessante perché:

- i. Conferma la prassi per cui il credito erariale capiente (o non degradato) non è inserito in una apposita classe e non è ammesso al voto
- ii. Nella classe degradata è inserito anche il credito, *sub iudice*, derivante da avvisi di accertamento in contenzioso, che concorre al calcolo delle maggioranze
- iii. Sono stati escluse le sanzioni pretese in quanto non irrogate con atto formale, sul presupposto che *“la sanzione amministrativa, ivi compresa quella tributaria, intesa quale obbligazione a carico del debitore, viene a giuridica esistenza solo se e in quanto essa sia stata applicata dall’ufficio competente mediante un atto amministrativo, segnatamente l’atto di accertamento tributario. La qualcosa nel caso di specie non esiste”*.

“Nella procedura concordataria, in altri termini, si discute esclusivamente della eventuale falcidia alla luce delle concrete prospettive di esazione delle pretese fiscali e, come è stato rilevato, l’iter che si conclude con il giudizio di omologazione, anche a seguito dell’introduzione del “cram down fiscale” (e previdenziale) riferito a proposte non approvate a causa del voto determinante dell’Amministrazione finanziaria, “incide” sui diritti ma non “decide” sui diritti e, pertanto, non riguarda il corretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione..... nel giudizio di omologazione il tribunale, lungi dal pronunciarsi sul merito delle pretese fiscali, valuta esclusivamente la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente.

Nell’ordinanza Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504 – richiamando la precedente sentenza Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 2018, n. 15414 – ha affermato che, in ordine a controversie insorgenti relative all’entità del debito tributario (per esempio in conseguenza delle certificazioni amministrative, ovvero dell’emanazione di atti impositivi, sanzionatori o della riscossione), oppure a controversie già insorte (es. liti pendenti), la regola di riparto della giurisdizione è quella fissata dall’art. 90 D.P.R. n. 602/1973, che indica quale rimedio volto ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela l’accantonamento dei crediti erariali contestati.

Il richiamo operato da quest’ultima disposizione all’art. 181, comma 3, primo periodo, L. fall., infatti, deve attualmente intendersi rivolto all’art. 180, comma 6, L. fall., secondo il quale *“Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo”*.

Ad avviso della Suprema Corte, dunque, nel giudizio di omologazione del concordato al Tribunale è preclusa qualsiasi deliberazione sulla sussistenza e l’ammontare dei crediti tributari contestati, ed anche qualsiasi valutazione circa l’opportunità di disporre o meno accantonamenti a tutela di tali crediti, i quali sono da intendersi obbligatori per legge. Semmai, la sua cognizione potrà estendersi a profili che riguardano l’idoneità della documentazione prescritta dalla legge ai fini della certificazione dei crediti tributari (rilasciata, rispettivamente, da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione), ovvero l’eventuale estinzione di quest’ultimi per prescrizione.”

(M. Mauro: Transazione Fiscale e “cram down” del giudice fallimentare. Ne Diritto della crisi 29 settembre 2022)

Va a tale proposito ricordata (Cassaz n. 5689/2017 e 15809 dell’11.3.2021) la *“necessità di prevedere, diversamente da quanto compiuto dalla società, un adeguato fondo rischi o il suo inserimento in una classe omogenea tale da prevedere la soddisfazione dell’imposta che dovesse esser successivamente accertata.”*

Infatti la regola di diritto predicata dalla Cassazione è quella per cui “la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex articolo 176 L. Fall., con previsione di specifico trattamento per l’ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall’altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto” (Cass. 13284/2012 e 2424 del 4.2.2020).

In alcuni provvedimenti di merito si riscontra un indirizzo differente nella formazione delle classi e nella conseguente ammissione al voto, anche agli effetti del *cram down*.



ALCUNI PRECEDENTI DI MERITO A PROPOSITO DELLA TRANSAZIONE FISCALE ED OSSERVAZIONI CHE NE POSSONO DISCENDERE

TRIBUNALE DI GENOVA (DECR. DEL 13.5.2021)

Classamento:

- i. debiti privilegiati pagati al 100% (dipendenti, professionisti ed enti previdenziali – Cl. da 1 a 3)
- ii. debiti erariali pagati al 40% (s'intende la percentuale del debito totale dispetto alla quale il privilegio è capiente, Cl. 4)
- iii. debiti erariali degradati pagati al 5,50% (Cl. 5)
- iv. altri debiti chirografari, pagati sempre al 5,5% (Cl. 6)
- v. debiti verso soci postergati pagati all'1% (Cl. 7)

TRIBUNALE DI COMO (DECR. DEL 15.11.2021)

Classamento:

- i. debiti previdenziali privilegiati in transazione pagati al 100% (Cl. 1)
- ii. debiti previdenziali privilegiati in transazione degradati pagati al 40% (Cl. 2)
- iii. debiti previdenziali in transazione pagati al 30% (Cl. 3)
- iv. debiti tributari privilegiati in transazione degradati pagati al 36,2% (Cl. 4)
- v. debiti v/Enti Locali degradati al chirografo pagati al 20% (Cl. 5)
- vi. fornitori e altri creditori chirografari pagati al 18% (Cl. 6)
- vii. creditori privilegiati degradati al chirografo pagati al 18% (cl. 7)
- viii. diritti di riscossione pagati al 30% (Cl. 8)

TRIBUNALE DI PISTOIA (DECR. 16.3.2022)

Classamento:

- i. creditori con privilegio *ex artt.* 2780 e 2770 c.c. pagati al 100% oltre a interessi al 5% (Cl. 1)
- ii. creditore ipotecario pagato al 100% per la parte capiente e per la parte incapiente collocata in chirografo (Cl. 1-*bis*)
- iii. creditori con privilegio *ex art.* 2751, co. 2 *bis* c.c. (Cl. 2)
- iv. creditori con privilegio *ex D.lgs.* 123/1998 pagati al 100% (Cl. 3)
- v. pagamento in diverse percentuali dei crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (dalla Cl. 4 alla Cl. 9) in funzione della natura del privilegio (*ex art.* 2778/1-7-8-18-19-20) con apporto di finanza esterna (tranne la Cl. 4 parzialmente servita dai flussi di cassa e dalla vendita dell'azienda)
- vi. Agenzia delle Entrate Riscossione e tributi comunali in chirografo pagati al 2,64% (sempre con finanza esterna Cl. 10)
- vii. Cl. da 11 a 13 creditori chirografari ab origine o degradati pagati sempre in percentuali variabili con finanza esterna.

N.B. per i privilegiati vengono previsti tempi di pagamento oltre il termine di cui all'art. 186-*bis* l.f.

ALCUNI PRECEDENTI DI MERITO A PROPOSITO DELLA TRANSAZIONE FISCALE ED OSSERVAZIONI CHE NE POSSONO DISCENDERE

TRIBUNALE DI LIVORNO (DECR. 11.11.2022)

Classamento:

- i. creditori con privilegio *ex art. 2758, 1° e 2° c. e art. 2752, 3° c. c.c.* degradati pagati al 100% (Cl. 1)
- ii. creditori *ab origine* di interesse pubblico pagati al 100% (Cl. 2)
- iii. fornitori di beni e servizi pagati all'80% (Cl. 3)
- iv. acquirenti di posti barca per versamenti eseguiti in conto futuri avori pagati al 100% (Cl. 4)
- v. istituti di credito chirografari e relativi cessionari pagati al 50,86% (Cl. 5)
- vi. componenti C.d.A e altri n.c.a. pagati al 20% (Cl. 6)
- vii. creditori chirografari per preliminari soddisfatti mediante il trasferimento degli immobili promessi in vendita ammessi al voto per un importo par al valore del bene promesso in vendita alla data del deposito della domanda di concordato (Cl. 7)

N.B. ricorda il Tribunale di Livorno che *“per l'esclusione dal diritto di voto devono concorrere, quindi, la previsione del pagamento integrale (si veda anche nota subito appresso) e la sussistenza di un diritto di prelazione.”* Si tratta della declinazione *“a contrariis”* del principio generale per il quale *“la partecipazione al voto è la regola, mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista dalla legge.”* (Cassaz. 10.2.2011 n. 3274 e 16.5.2018 n. 16348,. Nonché S.S. U.U. del 28.6.2018 ove si legge anche che *«Caratteristica dei rapporti tra i creditori concorrenti non è la condivisione ma il contrasto, e del resto il legislatore, ben conscio della realtà, non ha inserito una norma generale sul conflitto di interessi nell'ambito delle votazioni ma ne ha, al contrario, implicitamente escluso la sussistenza disciplinando esplicitamente i casi di rilevanza del conflitto (art. 37-bis, comma 2; art. 40, comma 4; art. 127, commi 5 e 6; art. 177 u.c.»*)

«Il divieto di voto è stato costruito non più sull'esclusivo dato della natura prelatizia del credito, ma ristretto a quei creditori prelatizi che non risentono alcun sacrificio.....I creditori prelatizi, dunque, «non votavano quando la proposta, nel caso concreto, prevede il loro integrale pagamento» (G. Bozza, Le maggioranze per l'approvazione della proposta concordataria. Rivista del Diritto della Crisi 2022).

Sulla esclusione dal voto di una classe di chirografari pagata al 100% vedi Benevento, 14.4.2021, Perugia, 22.6.2012 e Bari 25.2.2008 (cit. in G. Bozza)

ALCUNI PRECEDENTI DI MERITO A PROPOSITO DELLA TRANSAZIONE FISCALE ED OSSERVAZIONI CHE NE POSSONO DISCENDERE

A tale proposito si deve tenere conto anche del disposto del primo comma dell'art. 186-bis (concordato con continuità aziendale) che dispone:

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;*
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;*
- c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.*

ALCUNI PRECEDENTI DI MERITO A PROPOSITO DELLA TRANSAZIONE FISCALE ED OSSERVAZIONI CHE NE POSSONO DISCENDERE

Cassazione Civile Sez. I n. 11882 del 20.01.2022

5.3.6 ai sensi del sopra richiamato **L. Fall., articolo 186 bis**, un piano concordatario con continuità aziendale che prevedeva una dilazione ultrannuale nel pagamento dei creditori privilegiati che deve ritenersi legittima, per quanto sopra osservato, **qualora accompagnato dalla previsione del diritto di voto e del pagamento degli interessi.**

5.3.7.1. Sul punto, soccorre, in parte, il criterio dettato dal legislatore nel nuovo "Codice della crisi di impresa", per come regolato nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, articolo 86, norma che, pur entrando in vigore il 15.8.2020, può essere utilizzata anche per la regolamentazione della materia in esame in relazione ai concordati ricadenti sotto l'egida applicativa dell'attuale legge fallimentare, essendo identici i principi regolanti la materia dell'esercizio del diritto di voto da riconoscersi ai creditori privilegiati "dilazionati". **Deve, pertanto, ritenersi estraibile dalla norma da ultimo citata il principio di "attualizzazione" dei pagamenti previsti dal piano concordatario, calcolati sul valore alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale (come deve risultare dall'attestazione del professionista incaricato), con l'esclusione, tuttavia, del riferimento al tasso di sconto di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, articolo 5.**

5.3.7.2 Per altra parte, occorre far riferimento, come principio regolatore, alla disciplina di cui all'articolo 2426 c.c., punto 8, come modificata dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015, ed ai corrispondenti principi contabili OIC, secondo i criteri oramai normativizzati del costo ammortizzato e dell'attualizzazione del valore dei crediti.

Ne consegue che - sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello al momento del termine della "moratoria" (la cui concreta determinazione deve essere rimessa, come accertamento in fatto, ai giudici del merito) potrà essere calcolato il diritto di voto dei creditori privilegiati dilazionati, con la precisazione, tuttavia, che i criteri per tale determinazione dovranno essere contenuti nel piano concordatario e certificati nella loro effettività e veridicità dal professionista, a pena di inammissibilità della proposta.

Del resto, la soluzione qui prospettata deve ritenersi preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l'intero ammontare del credito, alternativa quest'ultima che attribuirebbe un peso eccessivo al voto dei privilegi dilazionati e creerebbe, dunque, un rischio di inquinamento delle maggioranze, in favore di creditori, cioè, destinati ad essere soddisfatti per intero, come peraltro già' prospettato dalla giurisprudenza di questa Corte (così Cass. n. 10112/2014, cit. supra), ove era stato ritenuto determinante, ai fini del computo del voto, la perdita economica conseguente al ritardo nel conseguimento della disponibilità delle somme spettanti ai creditori.

ART.84 FINALITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO E TIPOLOGIE DI PIANO

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assunto o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. **Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.**
5. **I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario. (1)**
6. **Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.**
7. **I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.**
8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.
9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.

(1) Nella L.F. tale previsione è contenuta nell'art. 177 ed è prevista ai fini del voto. Infatti è ripetuta dall'art. 109, co. 4 del CCII).

ART.84 FINALITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO E TIPOLOGIE DI PIANO

REGOLE DISTRIBUTIVE ART. 84 CCI		
REGOLA GENERALE ART. 84 CO. 1	soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio (<i>no creditors worse off</i>)	
REGOLA GENERALE ART. 84 CO. 5	I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. <u>La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.</u>	
CONCORDATO LIQUIDATORIO ART. 84 CO. 4	apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il <u>requisito del 20 per cento.</u>	
CONCORDATO IN CONTINUITA' ART. 84 CO. 6	<u>APR</u>	Nel concordato in continuità aziendale <u>il valore di liquidazione (*)</u> è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione
	<u>RPR</u>	per <u>il valore eccedente quello di liquidazione (*)</u> è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado
<u>(*)</u> ART. 87, CO. 1 LETT. C)	Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente: c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;	

ART.85 SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi **con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. (1)**
2. **La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria** per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
3. **Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.** I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, **interessati dalla ristrutturazione** perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate. (2)
4. **Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.**

N.B. :

- (1) *Nel concordato con continuità aziendale bisogna comunque fare i conti col disposto dell'art. 112, co. 2 (soprattutto lett. b e d) in caso di classi dissenzienti*
- (2) *Nel concordato in continuità sono classati e ammessi al voto tutti i creditori interessati alla ristrutturazione (art. 109, co. 5) siano essi chirografi o prelatizi. La classe prelatizia si può perciò dividere fra la parte capiente e quella degradata. La seconda sicuramente da classare e la prima da classare (in una classe distinta dalla prima e da ammettere al voto) solo se per il relativo pagamento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, co.5. (a favore A. Sica e L. Rossi Nuovi criteri di approvazione delle procedure di concordato preventivo. Ne Il Fallimentarista 12 ottobre 2022 ; Relazione al D.lgs 8/2022.; G. Bozza – Le maggioranze per l'approvazione della proposta concordataria. Ne Diritto della crisi 3 agosto 2022. M. Fabiani - Un affresco sulle nuove 'milestones' del concordato preventivo. Diritto della Crisi 6 ottobre 2022 - assume che «il voto va espresso separatamente tra la parte che trova capienza e la parte degradata» ma non prende espressamente posizione per il caso in cui la parte capiente venga soddisfatta nei termini di cui all'art. 109, co. 5. Nello stesso senso ma ugualmente senza chiarire il tema in discussione G. D'Attorre Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza. Giappichelli Capitolo VI: Il Concordato Preventivo)*
- (3) *«Le classi dei creditori, nel concordato in continuità, sono funzionali a calibrare il trattamento dei creditori in modo bilanciato e quanto più possibile analogo a quanto potrebbe accadere in uno scenario di crisi ma gestito fuori da un controllo economico.» (M. Fabiani cit.)*

ART.85 SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI

SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI ART. 85 CCI	
REGOLA GENERALE ART. 85. CO. 1	Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con <u>trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.</u>
REGOLA GENERALE ART. 85 CO.2	La suddivisione dei creditori in classi è <u>obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento (*)</u> per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
REGOLA GENERALE ART. 85 CO. 4	Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
CONCORDATO IN CONTINUITA' ART. 85 CO. 3	<u>Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.</u> I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

ART.88 TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, (1) con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.**
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.
- 2bis) Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, (1) e**, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, **la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.**
3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
4. Relativamente al credito tributario chirografario **complessivo**, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.
5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

ART.88 TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

TRANSAZIONE FISCALE ART. 88 CCI: FOCUS

REGOLA GENERALE ART. 88 CO. 1 : PAGAMENTO PARZIALE O DILAZIONATO	1.	<u>Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2</u>
	2.	<u>Se</u> il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.
	3.	<u>Se</u> il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli erariali/previdenziali
	4.	<u>Se</u> il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, <u>anche a seguito di degradazione per incapienza</u> , il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
CRAM DOWN ART. 88 CO. 2-BIS	5.	quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle <u>percentuali di cui all'articolo 109, comma 1</u>
	6.	<u>se, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente</u> , la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

attenzione al rispetto della regola indicata dalla lett. d del secondo comma dell'art. 112

3. si riferisce al trattamento complessivo del credito privilegiato rispetto ai creditori di rango inferiore (portato della regola generale ex art. 84. Cfr. G.P. Macagno: La distribuzione del valore tra regole di priorità assoluta e relativa. Il plusvalore da continuità. Diritto della crisi 6.4.2022)

4. si riferisce alla sola parte del credito chirografaria *ab origine* e a quella degradata

Attenzione : i degradati votano per l'intero loro credito e questo deve essere distinto in due classi : la prima per la parte di credito capiente e la seconda per la parte degradata (G. D'Atorre - **che peraltro ritiene che il creditore erariale vada escluso dal calcolo delle maggioranze** - cit. e G. Bozza cit.) . Secondo A.Sica e L. Rossi cit. se la parte capiente del credito privilegiato è soddisfatta nei tempi previsti dall'art. 109, co. 5 il creditore vota solo per la parte degradata. Nello stesso senso pare andare la Relazione al D.lgs 83/2022. Vedi anche *slides* relative agli artt. 85 e 109)

Attenzione ai problemi interpretativi sull'applicazione dell'art. 88 ai concordati in continuità (vedi *slide* successiva)

1. Il Tribunale deve comunque compiere una autonoma valutazione. 2. L'alternativa liquidatoria è sempre riferita alla liquidazione giudiziale

ART.88 TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Secondo una interpretazione letterale che deriva dal richiamo all'art. 112, co. 2 da parte dell'art. 109, co. 1, il *Cram Down* parrebbe non applicabile ai concordati in continuità. Ci sono però dei contributi di dottrina in senso favorevole, fondati sia su una interpretazione sistematica che su una interpretazione letterale :

1. interpretazione sistematica :

il *Cram Down* non sarebbe mai applicabile ai concordati in continuità e non si vede il motivo per il quale il legislatore avrebbe inteso penalizzare proprio la forma di concordato preferita

2. interpretazione letterale

2.1 Il comma 1 dell'art. 109 rinvia anche al comma 5 (concordato in continuità)

2.2 Nel concordato in continuità il professionista indipendente deve attestare la «*sussistenza di un trattamento non deteriore*» (rispetto all'alterativa liquidatoria) mentre la regola applicabile al concordato liquidatorio prevista dal primo periodo del comma 2 dell'art. 88 è quella della «*convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale*» . E poiché l'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 88 fa riferimento alla verifica del trattamento «*conveniente o non deteriore*» ne consegue che il legislatore ha inteso estendere il *Cram Down* a entrambe le tipologie di concordato.

In senso favorevole cfr. G. Andreani : Il *Cram Down* fiscale nel concordato in continuità ne Diritto della Crisi; G. Fichera Diritto della Crisi novembre 2022; R. Pellizzari, M. Esposito e A. Gobbo cit.; L. Fuzio : I crediti tributari nelle procedure di composizione negoziata della crisi, nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Ne Diritto della Crisi novembre 2022. Per la Cassazione (Rel. n.87 del 15.9.2022 dell'Ufficio del Massimario) il *Cram Down* si applicherebbe solo se votano tutte (le altre) classi mentre in caso contrario non lo sarebbe dovendo ricorrere alla ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, co. 2.

ART. 63 TRANSAZIONE SU CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

CCII Art. 63 Transazione su crediti tributari e contributivi

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore **può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.** In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; **tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.**

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. **Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.** L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

ART. 63 TRANSAZIONE SU CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Rispetto alla corrispondente previsione dell'art. 88 CCII in materia di concordato preventivo, **la norma non richiede né i requisiti della convenienza e della non deteriorità del trattamento per i crediti erariali privilegiati, né del trattamento differenziato o più favorevole dei crediti erariali chirografari.** Peraltro, il requisito della convenienza del trattamento rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale è comunque indirettamente richiesto, costituendo specifico oggetto dell'attestazione del professionista che *“deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale”*.

Da sottolineare poi che l'attestazione del professionista ***“costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”***.

La transazione fiscale si applica a tutti gli accordi di ristrutturazione previsti dal CCII, e cioè : *i.* all'accordo base (art. 57 c.c.) ; *ii.* agli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII); *iii.* agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII). La disciplina della transazione fiscale risulta così ampliata rispetto alla previsione contenuta nell'art. 182 *ter*, comma 5, l.f., che richiama unicamente gli accordi previsti dall'art. 182 *bis* l.f. (ora art. 57 CCII).

Rispetto alla disciplina precedentemente dettata dall'art. 182 *bis*, comma 4, l.f. (che consentiva il *Cram Down* solo laddove l'adesione dei creditori pubblici fosse essenziale al raggiungimento della maggioranza del 60%), l'art. 63 CCII fa espresso richiamo anche delle maggioranze ridotte (30%) richieste per gli accordi di ristrutturazione c.d. agevolati disciplinati dall'art. 60 CCII ma non viene richiamato l'art. 61 CCII e dunque il dubbio è se il *Cram Down* possa operare anche rispetto agli accordi ad efficacia estesa.

«Alla tesi restrittiva (che si fonda sul tenore letterale della norma e sulla disciplina contenuta nell'art. 61 CCII che già prevede l'efficacia vincolante per i creditori non aderenti ad una classe favorevole del voto degli altri creditori della medesima classe) appare preferibile la tesi estensiva, che pertanto opta per l'applicabilità del cram down anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, dal momento che il dato testuale può essere superato dalla considerazione che il richiamo degli artt. 57 e 60 CCII si è reso necessario solo in quanto dette norme prescrivono maggioranze differenti (mentre per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa le maggioranze sono quelle previste dall'art. 57 CCII, con le precisazioni indicate nella norma). Ne consegue che l'estensione dell'efficacia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria di quelli che vi aderiscono è possibile non solo in caso di approvazione diretta della transazione fiscale da parte di questi ultimi, ma anche per effetto del cram down operato dal Tribunale.» (cfr. L. Fuzio cit.)

ART.109 MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

1. **Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5**, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.
2. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. **I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. (1)**
5. **Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore**. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. **In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiante, sono inseriti in una classe distinta. (2)**
6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

(1) *Previsione che si applica al solo liquidatorio. Per il concordato in continuità vale il comma seguente.*

(2) *Problemi : i. crediti non scaduti (rateizzazioni fiscali e mutui per i quali va tenuta presente la disciplina di cui all'art 100, Co. 2) ii. L'art. 86 prevede la possibilità di moratoria (senza limiti di tempo) per i concordati in continuità ma non incide sull'ammissione al voto: la parte capiente del privilegio pagata in denaro entro 180 gg. non dovrebbe perciò votare.(In senso conforme A. Sica e L. Rossi cit.; Relazione al D.lgs 83/2022; G. Bozza cit.). Vedi anche slides su artt. 85 e 88.*



ART.109 MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

MAGGIORANZA PER L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO ART. 109 CCI		
REGOLA GENERALE : MAGGIORANZE ART. 109 CO. 1		Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.
REGOLA GENERALE : VOTO	ART. 109, CO 3, PRIMO PER.	I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.
	ART. 109, CO 3, SEC. PER.	Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
	ART. 109, CO 4	I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
	ART. 109, CO 6	Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
	ART. 109, CO 7	Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
CONCORDATO IN CONTINUITA' : MAGGIORANZE	ART. 109 CO. 5, PRIMO PERIODO	Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.
	ART. 109 CO. 5, SECONDO PERIODO	In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. Dunque il concordato è omologato se, inter alia, la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi.
CONCORDATO IN CONTINUITA' :VOTO ART. 109, CO. 5, ULTIMO PERIODO		I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
ESCLUSIONI : ART. 109, CO. 6		Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

vedi anche il comma 5. L'equiparazione vale anche ai fini della regola distributiva di cui all'art. 84, Co. 5

dal combinato disposto del comma 4 e del comma 5 se i creditori prelatizi non sono pagati per l'intero e/o nei termini di cui al comma 5, sono considerati sempre parti interessate alla ristrutturazione e votano per l'intero credito e non solo per la parte degradata (vedi commenti slides precedenti)

attenzione agli effetti portati dal classamento dei soci di cui all'art. 120-ter (vedi slides attribuzione ai soci)

ART.112 GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

- 1) Il tribunale omologa il concordato verificati:
 - a) la regolarità della procedura;
 - b) l'esito della votazione;
 - c) l'ammissibilità della proposta;
 - d) la corretta formazione delle classi;
 - e) **la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;**
 - f) **in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente**, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
 - g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

- 2) **Nel concordato in continuità aziendale**, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
 - b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
 - c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
 - d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

- 3) **Nel concordato in continuità aziendale**, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

- 4) **In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente**, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

- 5) Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

- 6) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

ART.112 GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE: ART. 112, CO. 2 LA RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE

- i. La regola *sub b)* impone di distribuire il valore eccedente quello di liquidazione in modo tale da riservare un trattamento che tiene conto del «rango» (1) della classe. Di modo che, se vi è una classe dissenziente (o più classi dissenzienti) il trattamento che viene ad esse riservato deve essere **almeno pari a quello riservato alle classi del medesimo grado** e più favorevole rispetto a quello destinato alle classi di grado inferiore. Pare di intendere che il termine «grado» debba essere riferito alla posizione giuridica. Interpretazione che va declinata in presenza di più classi di chirografari (stesso rango) ma trattati in maniera diversa in base a quanto previsto dalla proposta (che è possibile a norma dell'art. 85, co. 1). Altrimenti in presenza di classi dissenzienti di rango chirografario non sarebbe mai possibile offrire a queste un trattamento peggiorativo rispetto alle altre classi di pari rango. D'altra parte, se si applicasse la norma secondo il disposto letterale, il trattamento differenziato fra classi chirografarie (stesso rango, in ipotesi anche a seguito del degrado per incapacienza) non sarebbe mai possibile già alla luce del criterio generale di cui all'art. 84, co. 6, ultimo periodo. (2)
- ii. La condizione *sub d)* è l'applicazione dell'art. 11, par. 1 lett. b) della Direttiva Insolvency che prevede l'omologazione qualora il piano sia stato approvato :
 - a. dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantitioppure **in mancanza** :
 - b. da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, da parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.

In sostanza, nel caso sub b) si prevede l'approvazione di almeno una classe di creditori per la quale si prevede il soddisfacimento, anche parziale, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (c.d. Classe «in the money»).

(1) La norma parla di «rango» e non di «grado» come nell'art. 84, co. 6 e 120-quater

(2) D'altra parte «La previsione della suddivisione in classi è, come già osservato, uno dei cunei che conducono al superamento della *par condicio creditorum* nel concordato» E infatti «il debitore può ripartire le risorse osservando una regola diversa e più flessibile perché è sufficiente che alle **classi di rango poziore** sia attribuito un soddisfacimento

ART.112 GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

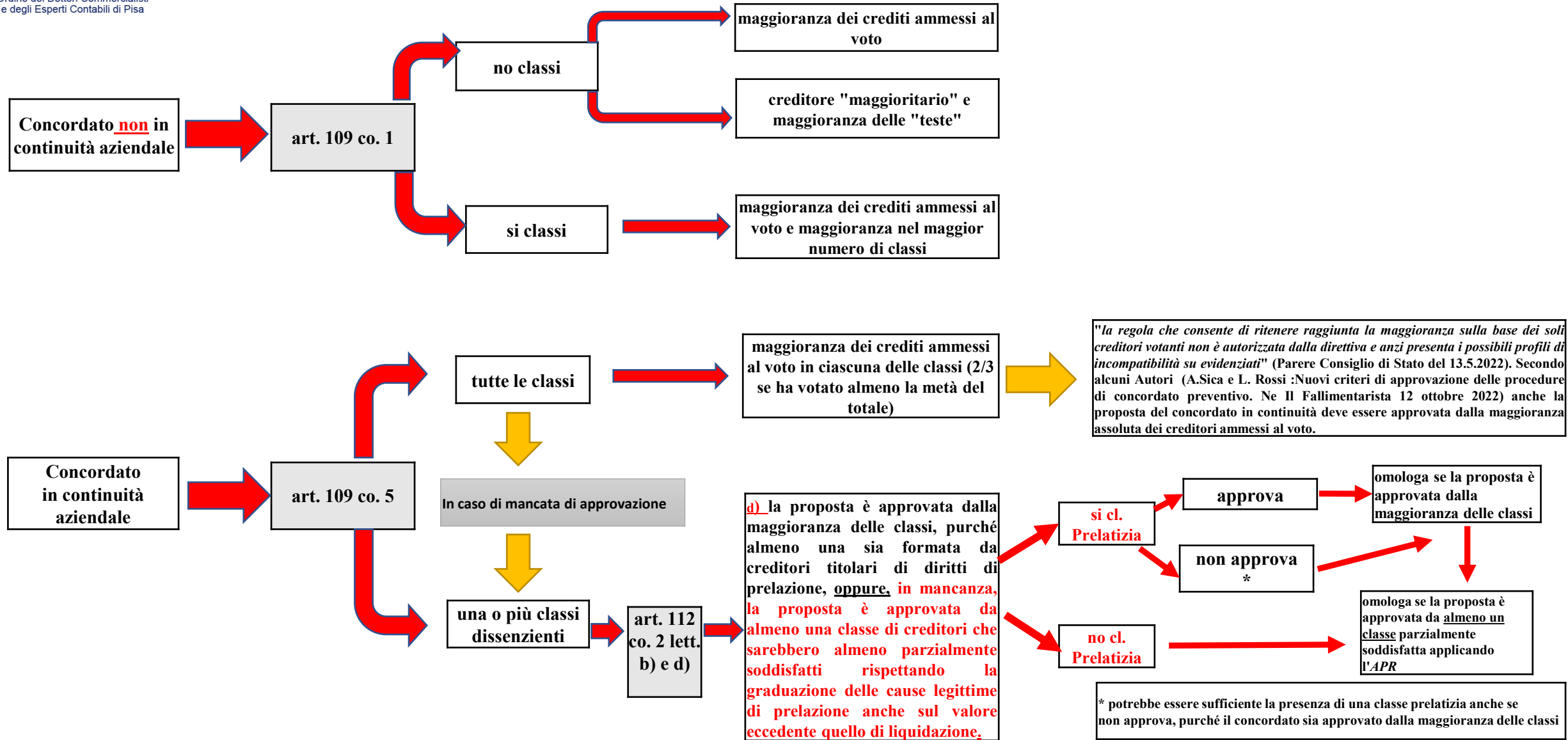
GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE ART. 112 CCI		
REGOLA GENERALE : CONDIZIONI PER L'OMOLOGA ART. 112 CO. 1	Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) <u>in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;</u> g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.	
CONCORDATO IN CONTINUITA' : CONDIZIONI PER L'OMOLOGA	ART. 112, CO. 2 <u>CONDIZIONI DA RICORRERE CONGIUNTAMENTE</u>	a) <u>il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;</u>
		b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano <u>complessivamente</u> un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
		c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
		d) <u>la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.</u>
	ART. 112, CO. 3	Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
	ART. 112, CO. 4	In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.
CONCORDATO CON LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO : CONDIZIONI PER L'OMOLOGA ART. 112, CO. 5	Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.	

RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE, CO. 2.

- Art. 112 co. 2 lett. d) : Letteralmente non si prevede che la classe prelaziaia approvi la proposta ma che fra le classi ve ne sia almeno una titolare di prelazione. Ci si riferisce alla parte degradata o anche ai crediti non soddisfatti a norma dell'ART: 109, CO. 5 che devono essere classati (vedi ART. 85,CO.3).
- il termine "mancanza" di cui al secondo periodo identifica la situazione diversa dall'approvazione da parte della maggioranza delle classi "purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione". (In senso conforme G. Bozza cit. e G. D'Atorre cit.). Gli Autori non specificano se il voto della classe di prelatizi rilevi o meno.
- Il dubbio è se la regola alternativa (che consente l'omologa anche col voto favorevole di una sola classe al verificarsi della condizione prevista dal secondo periodo del co.2. lett. d) deve essere applicata solo in mancanza di una classe formata da privilegiati (cfr. G. Fichera - Il Giudizio di omologazione nei concordati liquidatori e in continuità aziendale. Ne Diritto della Crisi 1 novembre 2022. Secondo l'Autore, se la classe esiste deve essere anche favorevole) oppure se il termine "mancanza" identifica anche la situazione in cui tale classe esiste ma non approva il concordato La norma infatti non precisa «se ciò significhi che debbano non essere presenti classi di creditori privilegiati o se l'omologa può avvenire anche se nessuna classe di privilegiati, in ipotesi esistente, ha votato a favore» (P. Bosticco ne il Fallimentarista 3.10.2022)
- L'interpretazione corretta pare essere : almeno una classe fra quelle favorevoli - che devono essere in maggioranza - deve essere formata da creditori privilegiati (cfr. M. Fabiani : cit.. Fichera cit. G.B. Nardecchia : L'omologazione dei Concordati. Ne il Fallimento 10/2022)

Si noti che "(i) il procedimento di omologazione, pur posteriore al procedimento deliberativo, è disciplinato pima (artt. 48,51,52 e 53 CCII, con un richiamo, poi nell'art. 112 CCCI; (ii) il procedimento deliberativo è collocato dopo (artt. 107-111 CCII)." (M.Fabiani il Fallimento 10/2020)

SCHEMA MAGGIORANZE





SCHEMA MAGGIORANZE (TENTATIVE)

Concordato in continuità

caso a. maggioranza in tutte le classi	ammessi al voto	votanti	favorevoli	%	test
Cl. 1 privilegio fornitori degradato	50		26	52,00%	
Cl. 2 banche	100		51	51,00%	
Cl. 3 Chirografari	150		76	50,67%	
TOTALE	300		153	51,00%	

caso b. maggioranza "ridotta" in tutte le classi (2/3 votanti purchè almeno il 50% degli ammessi al voto)	ammessi al voto	votanti	favorevoli	%	test
Cl. 1 privilegio fornitori degradato	50	25	16,67	33,33%	
Cl. 2 banche	100	50	33,33	33,33%	
Cl. 3 Chirografari	150	75	50	33,33%	
TOTALE	300	150	100	33,33%	

caso c. maggioranza delle classi di cui almeno una formata da titolari di diritti di prelazione 1.	ammessi al voto	votanti	favorevoli	%	test
Cl. 1 privilegio fornitori degradato	50		26,00	52,00%	
Cl. 2 banche	100		51,00	51,00%	
Cl. 3 Chirografari	150		0	0,00%	
TOTALE	300	0	77	25,67%	

1. N.B. : la regola della maggioranza "ridotta" vale solo se il concordato è approvato in tutte le classi (contra: D'Atorre Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza. Giappichelli Capitolo VI: Concordato Preventivo)

caso d. mancanza di almeno una classe formata da titolari di diritti di prelazione che approva il concordato 2.	ammessi al voto	votanti	favorevoli	%	test 3.
Cl. 1 privilegio fornitori degradato 4.	50		0,00	0,00%	
Cl. 2 banche	100		51,00	51,00%	
Cl. 3 Chirografari	150		0	0,00%	
TOTALE	300	0	51	17,00%	

2. nel caso in esame esiste una classe di creditori prelatizi ma non approva il concordato

3. il test va fatto applicando la APR nel modo indicato dalla tabella seguente

4. se non ci fossero degni basterebbe una % dell' 8,66% se il test dell'APR venisse rispettato. Es. : > Cl. = 26/300 = 8,66%

"Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale." (Art. 2. CO. 3). Tuttavia : "In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno." (Art. 53 co. 5-bis)

Soluzione alternativa : non occorre che la classe di prelatizi sia favorevole	favorevoli	%	test
	0	0%	
	51	51,00%	
	76	50,67%	
	127	42,33%	

caso c. maggioranza delle classi di cui almeno una formata da titolari di diritti di prelazione *	ammessi al voto	votanti	favorevoli	%	test
Cl. 1 privilegio fornitori degradato	150			0,00 %	
Cl. 2 banche	50		26,00	52,00 %	
Cl. 3 Chirografari	50		26	52,00 %	
TOTALE	250	0	52	20,80 %	

Se si ammette la soluzione alternativa una diversa distribuzione della debitoria rende irrilevante la classe prelatizia anche nel caso in cui rappresenti la maggioranza dei crediti

Secondo alcuni Autori (A.Sica e L. Rossi cit.) ci deve comunque essere la maggioranza delle classi



SCHEMA MAGGIORANZE TEST APR CASO D. (TENTATIVE)

attivo concordatario (netto prededuzioni)	valore della liquidazione	valore della continuità distribuito		surplus del valore della continuità non distribuito
	300	400		100
PROPOSTA DI CONCORDATO		pagato	%	residuo
attivo distribuibile	400			400
debiti da lavoro	-50	50	100%	350
debiti vs professionisti	- 50	50	100%	300
debiti vs artigiani	-100	100	100%	200
debiti vs altri fornitori privilegiati (priv. capiente)	- 100	100	100%	100
valore di liquidazione		300		
Cl.1 fornitori priv. degradati	- 50	28	55%	73
Cl. 2. banche	-100	35	35%	38
Cl. 3. altri chirografi <i>ab origine</i>	-150	37,5	25%	0
totale distribuito		400		
valore della continuità distribuito		400		
debiti da lavoro		-50		
debiti vs professionisti		- 50		
debiti vs artigiani		-100		
debiti vs fornitori privilegiati		-150		
residuo		50		
se almeno una delle tre classi approva				

DEBITORIA	
debiti da lavoro	50
debiti vs professionisti	50
debiti vs artigiani	100
debiti vs altri fornitori privilegiati	150
banche	100
chirografi	150
TOTALE PASSIVO	600
degrado privilegiato incapiente	- 50

N.B. : nell'esempio fatto basterebbe l'approvazione dei fornitori privilegiati. Ai creditori dissenzienti rimane solo l'opposizione di cui all'art.112, co. 3 e 4



ART.120-QUATER CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO CON ATTRIBUZIONI AI SOCI

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato **se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.**
2. **Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.**
3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti



ART.120-QUATER CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO CON ATTRIBUZIONI AI SOCI

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDTO CON ATTRIBUZIONE AI SOCI ART. 120 - <i>QUATER</i> CCI		
REGOLA GENERALE : CONDIZIONI PER L'OMOLOGA ART. 120 CO. 1	fermo quanto previsto dell'art. 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci nel dissenso di una o più classi il concordato può essere omologato se sono ripettate le seguenti condizioni	
CONDIZIONI PER L'OMOLOGA	ART. 120 <i>QUATER</i> , CO. 1 CONDIZIONI	1. se la classe dissenziente non è l'ultima il trattamento ad essa riservato deve essere almeno uguale a quello riservato alle classi di pari rango e più favorevole a quello riservato alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci 2. se la classe dissenziente è l'ultima (non ci sono classi dissenzienti di rango peggiore) il valore destinato al soddisfacimento di tali classi deve essere superiore a quello complessivamente riservato ai soci
AMBITO DI APPLICAZIONE	ART. 120 <i>QUATER</i> , CO. 1, 2 e 4	1. concordato preventivo (la norma non limita espressamente la previsione al concordato in continuità) 2. concordato minore artt. 74 e segg. : SI 3. concordato semplificato art. 25 <i>sexies</i> : NO (peraltro non si richiede l'approvazione dei creditori) 4. accordi di ristrutturazione Titolo IV capo I : NO 5. PRO Titolo IV capo II : NO (approvazione da parte di tutte le classi e deroga alle regole distributive) 6. concordato nella liquidazione giudiziale artt. 240 e segg. : SI (per quanto applicabile) 7. concordato in continuità di imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti
VALORE RISERVATO AI SOCI	ART. 120 <i>QUATER</i> , CO. 2	valore effettivo conseguente all'omologazione della proposta delle partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto, oppure per le imprese minori anche in altra forma (<i>new value exception</i>)
OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGAZIONE DA PARTE DEI SOCI	ART. 120 <i>QUATER</i> , CO. 3	i soci possono opporsi all'omologazione solo se subiscono un pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria

si tratta di una specifica declinazione della APR che prevede che il valore riservato ai soci venga "pagato" dalle classi di rango inferiore a quelle dissenzienti

il confronto deve essere fatto fra valori assoluti e non in percentuale

attenzione : la norma parla di valore.
Se ne desume che si dovrebbe fare riferimento al valore del capitale calcolato con criteri aziendalistici (es. *DCF*) e non necessariamente sulla base del valore contabile del P.N. post stralcio concordatario. Con la conseguenza che il primo potrebbe essere superiore al secondo e andrebbe prospettato in sede di domanda. Problemi sollevati anche da D. Galletti ne Il Fallimentarista 6.4.2022



ART.120-QUATER CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO CON ATTRIBUZIONI AI SOCI

ALCUNI DUBBI E INCERTEZZE APPLICATIVI	REGOLE CLASSI DEI SOCI
1. La distinzione fra le classi di creditori ("rango") potrebbe riferirsi alla graduazione del trattamento riservato dalla proposta (alcune classi sono trattate meglio di altre) e non che fra le classi ve ne sia necessariamente qualcuna formata da creditori (degradati) muniti di privilegio (cfr. F. Platania: La nuova disciplina dei vantaggi attribuiti ai soci nel concordato preventivo. Ne Il Fallimentarista 15.9.2002) . In realtà non pare questa l'interpretazione più accreditata : quando si parla di rango o di grado ci si riferisce alle prelazioni	Di regola facoltativa, la formazione è obbligatoria quando : 1.1 la proposta modifica dei diritti partecipativi dei soci 1.2 la società fa ricorso al mercato dal capitale di rischio
2. La regola dell'art. 120- <i>quater</i> co. 1 che dispone "l'arricchimento fittizio" della classi diverse da quelle dissenzienti (i.e. «tali classi») si dovrebbe applicare partendo dalle classi di pari rango e poi a scendere nel rispetto della cause legittime di prelazione (APR). (Vedi A. Rossi in Ristrutturazioni aziendali Diritto della crisi 22.9.2022 e I soci nella regolazione della crisi della società debitrice. Le Società 8/9 – 2022. Il che pone dei dubbi se il confronto debba essere in % - come pare se la classe dissenziente non è quella di ultimo rango - o in valore assoluto). Ci potrebbe essere una interpretazione alternativa che prevede l'imputazione figurativa anche alla classe dissenziente oppure proporzionale fra tutte le classi diverse da quelle dissenzienti a prescindere dal rango. Inoltre se fra le classi c'è anche una (o più) classe formata dai soci l'accrescimento va imputato anche a questa ?	2. vanno formate più classi in presenza di diverse categorie di azioni o quote e in caso di SFP a rischio di mancato rimborso
3. Secondo taluno (F.Platania cit.) nell'applicazione dell'art. 120- <i>quater</i> co. 1 si deve attribuire alle classi diverse da quelle dissenzienti unicamente il valore riservato ai soci (che non si somma al trattamento ad essi riservato nella proposta). Non pare sia questo il portato normativo	3. i soci votano in proporzione alla quota di partecipazione al capitale al momenti dell'apertura del concordato
4. la distinzione fra "conferimenti" e "versamenti a fondo perduto" potrebbe far presumere che possano essere ammessi anche conferimenti in natura diversi dal denaro	4. vale il silenzio consenso
5. Non pare che l'opposizione dei soci possa essere fondata (solo) sull'aspettativa di ricevere la massima porzione possibile del valore della ristrutturazione ad essi riservato (G.Scognamiglio - F.Viola 2022). D'altra parte i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti ai sensi dell'art. 120 <i>bis</i> co.5.	5. i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti ai sensi dell'art. 120 <i>bis</i> co.5.
6. Ai sensi dell'art. 116, co. 5 il diritto di recesso che spetta ai soci a seguito di operazioni di trasformazione, fusione e scissione è sospeso fino all'attuazione del piano (la legge delega si era spinta a negare "il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società". Interpretazione proposta : "In questo modo, i soci non sfuggirebbero al rischio della concreta attuazione del piano, ma la liquidazione della quota terrà conto del valore creato dal medesimo." ((L.Panzani e E.La Marca 2022)	6. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.
7. Ferme restando le cause di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze di cui all'art. 109. co. 6 ai sensi dell'art. 120- <i>ter</i> i soci possono (o debbono a seconda della ricorrenza o meno delle condizioni di cui al comma 2) essere suddivisi in classi e votano "in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente." Inoltre, ai sensi del comma 4 "Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto." (SFP).	7. restano fermi i casi di esclusione dal voto di cui all'art. 109, co. 6. In particolare : "la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi."
8. Secondo una interpretazione (R.Brogi I soci e gli strumenti di regolazione della crisi. Il Fallimento 10/2022) la norma si applica solo ai concordati in continuità (contra Rossi cit.) e solo quando vi sia il classamento obbligatorio dei soci.	



VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI

attivo concordatario (netto prededuzioni)				valore della liquidazione	valore della continuità distribuito		surplus del valore della continuità non distribuito	DEBITORIA	
				1.000.000	1.500.000		500.000		
								debiti da lavoro	300.000
								debiti vs professionisti	200.000
PROPOSTA DI CONCORDATO					pagato	%	residuo	debiti vs fonitori privilegiati	300.000
attivo distribuibile				1.500.000			1.500.000	debiti erariali	500.000
debiti da lavoro				-300.000	300.000	100%	1.200.000	banche	2.400.000
debiti vs professionisti				-200.000	200.000	100%	1.000.000	altri chirografi <i>ab origine</i>	2.600.000
debiti vs fonitori privilegiati				-300.000	300.000	100%	700.000	TOTALE PASSIVO	6.300.000
debiti vs erario (priv. capiente)				-200.000	200.000	100%	500.000	degrado erariale incapiente	-300.000
valore di liquidazione					1.000.000				
Cl.1 erario (priv. degradato)				-300.000	39.000	13%	461.000		
Cl. 2. banche				-2.400.000	264.000	11%	197.000		
Cl. 3. altri chirografi <i>ab origine</i>				-2.600.000	195.000	8%	2.000		
totale distribuito					1.498.000				

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI: LA RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE ART. 112, CO. 2 LETT B)

test step 1 : art. 112 secondo comma, lett. b)

il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Soluzione A (il priv. capiente vota anche se soddisfatto nei tempi previsti dall'art. 109, co.5)		
Classi	credito	voto
Cl. 1 Erario (priv. Capiente) *	200.000	NO
Cl. 2 Erario (priv. Degradato) *	300.000	NO
Cl. 3 Banche	2.400.000	NO
Cl. 4 Altri chiro <i>ab origine</i>	2.600.000	SI
TOTALE AMESSI AL VOTO	5.500.000	
* non si ritiene possibile il caso del voto divergente		
Valore attribuito Cl. 1 e 2	239.000	> classi di grado inferiore
Trattamento complessivo	48%	
Valore attribuito Cl. 3	264.000	> classe dello stesso grado
Trattamento complessivo	11%	

secondo l'interpretazione che postula il trattamento "di pari rango" anche fra le classi di chirografari (per il principio di "non discriminazione" se anziché la Cl. 3 fosse dissenziente la Cl. 4 non sarebbe soddisfatta la condizione perché la classe di pari rango (Cl. 3) è

Soluzione B (il privilegio capiente soddisfatto nei tempi previsti dall'art. 109, co. 5 non vota)		
Classi	credito	voto
	-	
Cl. 1 Erario (Priv. Degradato) *	300.000	NO
Cl. 2 Banche	2.400.000	NO
Cl. 3 Altri chiro <i>ab origine</i>	2.600.000	SI
TOTALE AMESSI AL VOTO	5.300.000	
Valore attribuito Cl. 1	39.000	> classi di grado inferiore
Trattamento complessivo	13%	
Valore attribuito Cl. 2	264.000	> classe dello stesso grado
Trattamento complessivo	11%	



VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI: LA RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE

ART. 112, CO. 2

LETT D)

test step 2 : art. 112 secondo comma, lett. d)

la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione

valore della continuità distribuito		1.500.000
debiti da lavoro		-300.000
debiti vs professionisti	-	200.000
debiti vs artigiani		-300.000
debiti vs erario		-500.000
residuo distribuibile ai chirografi		200.000
valore attribuito alla Cl. 3 *	4,79%	115.033
valore attribuito alla Cl. 4 *	3,27%	84.967
risultato test		OK
* Residuo distribuito in modo proporzionale rispetto al trattamento di piano		



VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI: LA RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE ART. 112, CO. 3 E 4

DIRITTI INDIVIDUALI DEL CREDITORE DISSENZIENTE :

3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale
4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.



VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI: IL VALORE RISERVATO AI SOCI ART. 120 QUATER, CO. 1 E 2

CASO 1. CONTINUITA' <u>INDIRETTA</u>	contabile	rettifiche	situazione contabile rettificata	stralcio conc./surplus continuità	valore post concordato
ATTIVO	8.000.000	- 7.002.000	998.000	500.000	1.498.000
PASSIVO	- 6.000.000	-300.000	-6.300.000	4.802.000	-1.498.000
NETTO	2.000.000	- 7.302.000	-5.302.000		0

In questo caso il valore effettivo riservato ai soci è zero. Caso tipico : continuità indiretta e la società è in liquidazione. Il *surplus* della continuità è dato dalla cessione d'azienda ma il PN alla fine è ≤ 0 . La regola dell'art. 120-quater è rispettata.

CASO 2. CONTINUITA' <u>DIRETTA</u>	contabile	rettifiche	situazione contabile rettificata	stralcio conc./ <i>surplus</i> continuità *	valore post concordato
ATTIVO	8.000.000	- 7.002.000	998.000	1.000.000	1.998.000
PASSIVO	- 6.000.000	-300.000	-6.300.000	4.802.000	-1.498.000
NETTO	2.000.000	- 7.302.000	-5.302.000		500.000

** di cui 500 riservato ai creditori e 500 ulteriore eccedenza del valore della continuità*

attenzione : la norma parla di valore. Se ne desume che si dovrebbe fare riferimento al valore del capitale calcolato con criteri aziendalistici (es. DCF) e non necessariamente sulla base del valore contabile del P.N. post stralcio concordatario. Con la conseguenza che il primo potrebbe essere superiore al secondo e la circostanza andrebbe prospettata già in sede di domanda. Problemi sollevati anche da D. Galletti ne Il Fallimentarista 6.4.2022

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI: IL VALORE RISERVATO AI SOCI ART. 120 QUATER, CO. 1 E 2

test step 3 : art. 120 quater primo comma

se

il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

(CASO 2 : CONTINUITA' DIRETTA)

Classi ammesse al voto	credito	pagato	%	
trattamento Cl. 1 e 2 *	500.000	239.000	48%	OK
* <i>trattamento complessivo</i>				
trattamento Cl. 3	2.400.000	264.000		
accrescimento		240.000		
trattamento figurativo Cl. 3		504.000	21%	OK
trattamento Cl. 4	2.600.000	195.000		
accrescimento		260.000		
trattamento figurativo Cl. 4		455.000	18%	

Classi ammesse al voto	credito	pagato	%	
trattamento Cl. 1 *	300.000	39.000	13%	OK
trattamento Cl. 3	2.400.000	264.000		
accrescimento		240.000		
trattamento figurativo Cl. 3		504.000	21%	OK
trattamento Cl. 4	2.600.000	195.000		
accrescimento		260.000		
trattamento figurativo Cl. 4		455.000	17,5%	
* <i>formata solo dal credito degradato</i>				

secondo l'interpretazione che postula il trattamento "di pari rango" anche alle classi di chirografari se anziché la Cl. 3 fosse dissenziente la Cl. 4 non sarebbe soddisfatta la condizione perché la classe di pari rango (Cl. 3) è trattata meglio



VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI: IL VALORE RISERVATO AI SOCI ART. 120 QUATER, CO. 1 E 2

a diversa conclusione si arriverebbe anche nel caso in cui occorra eseguire il test per step e "a scendere". Ovvero eseguito il test sulla classe dissenziente di rango superiore rispetto alle altre classi il confornto va poi fatto sulle classi di pari rango distribuendo il valore riservato ai soci solo alle classi del medesimo rango non dissenzienti

trattamento Cl. 3	2.400.000	264.000	11%	NO	
trattamento Cl. 4	2.600.000	195.000			
accrescimento		260.000	*		
trattamento figurativo Cl. 4		455.000	18%		
* Nell'esempio fatto alla classe di pari rango (Cl. 4) a quella dissenziente (Cl. 3) viene distribuito il valore riservato ai soci proporzionalmente spettante e non					

classi dissenzienti	classi medesimo rango	trattamento complessivo Cl. Dissenzienti	trattamento classi di rango inferiore "accresciute"		risultato test
Cl. 1 e Cl.2	NO	48%	21%	18%	
Cl. 3	Cl. 4	11%		18%	



VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE DISTRIBUTIVE SECONDO IL CCI: ARTT. 84, 112 E 120 QUATER

verifica del rispetto delle regole distributive secondo il CCI									
trattamento riservato ai creditori		verifica rispetto regole distributive				norma applicabile	esito verifica	note	
trattamento complessivo creditore erariale in %	48%	>	del trattamento nella liquidazione giudiziale	=	40%	art. 84, co. 1 CCI	ok	rileva il "trattamento complessivo"	
trattamento creditore erariale sull'attivo di liquidazione	100%		distribuzione del valore di liquidazione secondo le cause legittime di prelazione	=	100%	artt. 84, co. 6 , primo periodo e 112, co. 2 lett. a) CCI	ok		
trattamento o creditore erariale in %	48% - 13%	>	trattamento riservato alle classi di rango inferiore	=	11% - 8%	artt. 84, co. 6, ultimo periodo e 112, co. 2 lett. b) CCI	ok	regola rispettata sia con riferimento al trattamento complessivo che con riferimento alla parte degradata	
trattamento riservato alle Classi 2 e 3 nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione anche sul valore di continuità	4,79% - 3,27%		almeno parzialmente soddisfatti anche sul valore di continuità rispettando le cause legittime di prelazione			art. 112, co. 2 lett. d) CCI	ok	l'unica classe titolare di diritti di prelazione (erario) non approva il concordato . Tuttavia se almeno una delle altre due classi approva (nell'esempio Cl. 2) la regola è rispettata.	
trattamento "figurativo" riservato alle classi di rango inferiore alle classi dissenzianti (continuità diretta)	21% - 17,5%	<	a quello che viene riservato alla classe dissenziente di rango poziore	=	13%	art. 120 quater CCI	ok	si considera il trattamento complessivo riservato al creditore erariale (Cl. 1 e 2)	
trattamento "figurativo" riservato alle classi di pari rango rispetto alle classi dissenzianti (continuità diretta)	17,50%	<	a quello che viene riservato alla classe dissenziente di rango	=	11% - 21%	art. 120 quater CCI	ok/no *	dipende da come si fa il calcolo (vedi esempi sopra)	

CAPO I: DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 160 – *Presupposti per l'ammissione alla procedura*

1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

c) **la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;**

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

2. **La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d). **Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione****

Art. 163 - *Ammissione alla procedura e proposte concorrenti*

1. Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma [dell'articolo 162](#), commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; **ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi**

6. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

7. Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.

Sezione I - Presupposti e inizio della procedura

Art. 84 *Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano*

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, **il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale** mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. **Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento.** Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. **I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.**

6. **Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle [classi dello stesso grado](#) e più favorevole rispetto a quello delle [classi di grado inferiore](#).**

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui [all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile](#) sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

Art. 85 Suddivisione dei creditori in classi

1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi **con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse**
2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. **I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi** e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.
4. **Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.**

Art. 87 Contenuto del piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

.....

- c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

Art. 177 - *Maggioranza per l'approvazione del concordato*

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.
 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. **Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.**
 3. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, **sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.**
-

Sezione V - Voto nel concordato preventivo

Art. 109 - *Maggioranza per l'approvazione del concordato*

1. **Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.** Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. **Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.**
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. **Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato**
4. **I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.**
5. **Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore.** In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. **In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2.** I creditori muniti di diritto di prelazione non votano **se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione**, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui **all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile**, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

CAPO V: DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO. DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

Art. 180 – *Giudizio di omologazione*

.....

4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'[articolo 177](#) **se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**

.....

Sezione VI - Omologazione del concordato preventivo

Art. 112 – *Giudizio di omologazione*

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

2. **Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti**, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

*b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle **classi dello stesso grado** e più favorevole rispetto a quello delle classi di **grado inferiore**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;*

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

*d) **la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.***

3. **Nel concordato in continuità aziendale**, se con l'opposizione **un** creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Sezione VI-bis - Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società

Art. 120 quater – Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci

1. **Fermo quanto previsto dall'articolo 112**, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, **in caso di dissenso di una o più classi di creditori**, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle **classi del medesimo rango** e più favorevole di quello proposto alle **classi di rango inferiore**, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.
2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.
3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.

Art. 182- ter - *Trattamento dei crediti tributari e contributivi*

1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione**, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; **se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole**. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2.

Sezione I - *Presupposti e inizio della procedura*

Art. 88- *Trattamento dei crediti tributari e contributivi*

1. **Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2,** con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione**, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. **Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.**

2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1,** e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, **la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.**

4. Relativamente al **credito tributario chirografario complessivo**, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

**CAPO VI: DELL'ESECUZIONE, DELLA
RISOLUZIONE E DELL'ANNULLAMENTO
DEL CONCORDATO PREVENTIVO.**

***Art. 186-bis - Concordato con continuità
aziendale***

.....

1. Nei casi previsti dal presente articolo:

.....

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. **In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.**

.....